

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
del Comune di Pecetto Torinese
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate del Comune di Pecetto Torinese

Indice

Presentazione.....	3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2023.....	4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2024.....	5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata.....	7
3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	7
3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. – SMAT S.p.a.	7
3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.	8
3.2.2 AIDA Ambiente S.r.l.	8
3.2.3 Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.	10
3.2.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.	11
3.2.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.	12
3.2.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	12
3.3.7 Mondo Acqua S.p.a.	13
3.2.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.	14
3.2.9 Galatea S.c.a.r.l.	15

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – c.d. TUSP) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.


La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto dell'ultima scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2024 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 18 novembre 2025.

Il Comune di Pecetto Torinese ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2024 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.12.2024.

Nel prosieguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2023



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2024

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Pecetto Torinese con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.12.2024.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2024	NOTE
1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	07401840017	0,06%	Mantenimento	
2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00007%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.a.*

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2023
2.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	
2.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	Processo di aggregazione in SMAT S.p.a. avviato con Piano industriale approvato dall'Assemblea dei soci del 26.06.2020
2.3	Acque Potabili S.p.a. – SAP S.p.a.	11100280012	47,546%	Liquidazione avviata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 29.04.2021
2.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	
2.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	08448160013	10%	
2.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	05599880829	9,83%	Liquidazione avviata nel corso del 2010, poi dichiarata fallita in data 29/10/2013 con atto n. 159/2013
2.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	Razionalizzazione avviato a livello di ambito territoriale

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2023
2.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	
2.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presiederà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.*

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come, in data 05.04.2024 si è perfezionata la cessione delle azioni possedute dal socio INTECNO S.r.l. al socio di maggioranza SMAT S.p.a. (n. 49.861 azioni) della società Risorse Idriche S.p.a. comportando un aumento della percentuale detenuta da SMAT.

Vi è stata altresì una leggera variazione della quota detenuta dall'Amministrazione in SMAT S.p.a. che, al 31.12.2024, risulterebbe pari allo 0,00008%.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.

La società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,06%. La società, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci attinenti all'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci. In particolare, si occupa di svolgere servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente.
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. – SMAT S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,00007% al 31.12.2023 e 0,00008% al 31.12.2024.

La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che deteneva, al 31.12.2023, il 91,62% delle quote. Tale quota risulta variata al 97,91% dal 05.04.2024 a seguito dell'acquisto delle quote prima detenute da INTECNO S.r.l.

La società opera secondo il modello *in house*, prevalentemente nel settore *engineering* relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo. In particolare, con effetto dal 01.01.2005, la società ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata.

Già nel corso del 2023 la capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come l'attività sviluppata da Risorse Idriche S.p.a. sia funzionale alla gestione del servizio idrico. Il mantenimento è stato confermato dalla Capogruppo anche per l'annualità corrente.

3.2.2 AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi. Il servizio strumentale della gestione dell'impianto di depurazione è affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del SII.

In relazione all'obiettivo di riunificazione del servizio idrico integrato nella stessa, come richiesto dalla L. Galli 36/1994 ed articolato nel Piano Industriale 4.0 di SMAT. S.p.a., approvato in data 26.06.2020,

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato l'indirizzo di razionalizzazione di AIDA Ambiente S.r.l. mediante trasferimento del suo ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, alla capogruppo per il tramite di un'operazione di fusione per incorporazione.

Rispetto all'iter di razionalizzazione, risultano esser state avviate le negoziazioni finalizzate alla riunificazione del servizio in SMAT ed al conseguente acquisto della partecipazione, comprensiva di asset e di personale, da far transitare con le tutele previste dall'articolo 2112 del Codice civile ai sensi dell'articolo 173 del D. Lgs. 152/06. Il Consiglio di amministrazione SMAT del 29.11.2023 ha approvato la perizia per l'acquisto della quota detenuta dal Consorzio AIDA al 31.12.2022. Pertanto, anche il Consiglio di amministrazione di AIDA Consorzio ha predisposto gli atti necessari per perfezionare la cessione. La nuova Amministrazione del Comune di Pianezza ha richiesto al Consorzio di rivedere i dati della perizia, in particolare per il trasferimento di alcune proprietà non inserite all'interno della perizia stessa.

Su richiesta di SMAT, in data 10.04.2024 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria di Aida Ambiente che, all'unanimità, ha deliberato *"di approvare il percorso di riunificazione in SMAT del servizio svolto da Aida Ambiente S.r.l. che prevede l'acquisizione da parte di SMAT S.p.A. della quota di partecipazione minoritaria del Socio Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A., integrando le valutazioni peritali entro e non oltre il prossimo mese di settembre 2024"*.

I due Soci di Aida Ambiente S.r.l. hanno quindi avviato gli atti necessari alla cessione della partecipazione detenuta dal Consorzio AIDA in Aida Ambiente S.r.l., incaricando due rispettivi periti per la determinazione del valore di cessione secondo le regole dettate dall'Autorità d'Ambito ATO3 Torinese e dall'Autorità per la Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) i quali sono giunti ad una determinazione condivisa del valore della partecipazione detenuta dal Consorzio AIDA, pari a € 401.000.

A seguito delle dimissioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio AIDA, non è stato dato tempestivo seguito alla cessione e nel corso del corrente anno il percorso non ha registrato significativi avanzamenti.

Qualora dovesse perdurare la situazione, non resterebbe altra strada che l'avvio delle procedure di messa in liquidazione di Aida Ambiente S.r.l. con nomina di un liquidatore.

Il tema è stato riproposto nell'Assemblea di Aida Ambiente S.r.l. dello scorso 29 aprile che il Consorzio AIDA ha chiesto di mantenere aperta con ripresa il 13 maggio che ha approvato il bilancio ma nella quale il socio Consorzio AIDA ha espresso la propria contrarietà al progetto di cessione della quota di partecipazione.

La capogruppo SMAT S.p.a. ha comunicato ai propri soci che le attività di razionalizzazione dovrebbero concludersi entro un anno.

3.2.3 Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.

Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 47,546% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SAP S.p.a.

Nel merito, si ricorda infatti che in data 10.11.2020 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata Acquedotto Monferrato S.p.a. in SAP S.p.a. con l'obiettivo di razionalizzazione societaria e contenimento dei costi (sia interni che esterni, con particolare riferimento a quelli relativi agli organi sociali), con effetti civilistici a partire dal 13.11.2020 e fiscali e contabili retroattivamente, a partire dal 01.01.2020. Successivamente alla fusione ed alla cessione dell'ultima concessione gestita (afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria) la società è stata poi posta in liquidazione volontaria, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29.04.2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta il 31.05.2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

Ad oggi le procedure liquidatorie risultano ancora in corso, con la gestione dell'esercizio 2023 da parte dei Liquidatori che, in assenza di attività produttive, ha proseguito nelle azioni volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione (delibera dell'assemblea dei soci del 29.04.2024).

Rispetto alle tempistiche, nella medesima delibera si può rilevare che, pur cercando di contingentare quanto possibile l'evoluzione della procedura liquidatoria, la sua risoluzione sconta il procrastinarsi dei tempi dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di cassazione nonché la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili.

Tali attività sono proseguite anche nel corso del 2025, tuttavia non risulta ad oggi possibile stabilire un termine per la definizione della liquidazione in quanto strettamente collegata dai contenziosi ancora in atto.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	11100280012
Denominazione	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	29.04.2021
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Procedura in corso – La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, in data 29.04.2021. La relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31.05.2021.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Data di nomina dei liquidatori	29.04.2021
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	I tempi di risoluzione della procedura scontano il procrastinarsi dei tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili

3.2.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Già nel piano 2023 dell'Amministrazione, la capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in S.I.I. S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

È altresì utile sottolineare che nell'ambito territoriale di riferimento di SII S.p.a. è in corso la ridefinizione dell'affidamento del servizio idrico integrato a seguito di scadenza della precedente gestione. In particolare, nella documentazione relativa al bilancio 2024 di SII S.p.a. viene segnalato che *“il Commissario Straordinario dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, con proprio decreto n. 1 del 28 febbraio 2025, ha disposto l'approvazione dell'affidamento “in house” quale modello di gestione del SII nell'ATO 2 Piemonte, contestualmente avviando il percorso e i procedimenti, dettagliatamente descritti nel cronoprogramma allegato al medesimo decreto, per l'affidamento del SII all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo l 49-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, individuato in B.C.V. Acque S.p.a.*

Si nota che il cui mancato rispetto del cronoprogramma di cui sopra comporterà l'attivazione immediata a cura di EGATO, dell'iter per la definizione del modello di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica oppure a società mista... Alla luce di quanto precede, questo Consiglio di amministrazione ritiene vi siano tutte le basi affinché S.I.I. S.p.A. possa continuare ad operare nel prevedibile futuro come una entità in funzionamento.”.

SII S.p.a. risulta infatti detenere delle quote nella citata BCV Acque.

3.2.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di *holding* occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024, seppur fossero presenti condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata.

Tali condizioni, ad oggi ancora presenti, risultano difatti collegati alla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (*holding*) e dunque non superabili.

Nel 2023, la capogruppo SMAT S.p.a. aveva confermato come la partecipazione in NOS S.p.a. consentisse di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Come evidenziato dalla capogruppo, NOS S.p.a. è una società di partecipazioni (*holding*) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.a., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni; sulla base di ciò, non SMAT ha specificato che non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in NOS S.p.a.

Stante l'assenza di modifiche o aggiornamenti alla situazione sopra esposta, tale posizione è stata confermata da SMAT anche per la corrente annualità.

3.2.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote.

La società, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso.

In merito, si specifica che l'Arbitrato che ha avuto luogo con l'AATO 1 Palermo si è concluso con il deposito del Lodo finale in data 25/06/2015, poi notificato dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015; avverso le decisioni prese, l'AATO 1 Palermo ha quindi proposto appello presso la Corte di Palermo che, confermando sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, ha depositato la sentenza in data 08/01/2021. Avverso tale decisione, AATO 1 Palermo è ricorso in Cassazione.

Rispetto alle attività per addivenire alla conclusione delle procedure si segnala che risulta essersi conclusa la liquidazione dei beni mobili strumentali, residuando solo arredi e macchinari utilizzati dal curatore nella sede operativa. Risulta altresì in corso l'attività di recupero di quei crediti per cui è già stata attivata la fase giudiziale (decreti ingiuntivi) mentre si sta procedendo alla cessione in blocco dei crediti non azionati giudizialmente.

Si ricorda che la partecipazione detenuta da SMAT S.p.a. risulta essere interamente svalutata e che, conseguentemente all'avvio della Procedura Fallimentare e nomina dei Curatori Fallimentari, non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo a SMAT S.p.a.

Stato di attuazione della procedura concorsuale (fallimento) della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	05599880829
Denominazione	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura fallimentare in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di fallimento	-
Data di nomina dei curatori fallimentari	29/10/2013 – Curatore fallimentare 19/04/2012 – Procuratori 30/07/2010 – Liquidatori
Stato di avanzamento della procedura	Procedura in corso
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

3.3.7 Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale a totale partecipazione pubblica partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote; nell'ambito della riorganizzazione a livello di ambito territoriale Mondo Acqua S.p.a., nel corso del 2024 è diventata totalmente pubblica con l'acquisto delle quote prima private da parte della società C.A.L.S.O. S.p.a. (totalmente pubblica).

A seguito della costituzione del nuovo gestore unico dell'ATO 4, la capogruppo SMAT S.p.a. aveva già evidenziato la futura elaborazione di un piano di razionalizzazione al fine di consentire l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.a. nel nuovo gestore unico costituito.

In tal senso, nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato l'indirizzo di razionalizzazione della partecipata a livello di ambito territoriale ottimale, ovvero la riorganizzazione del servizio per la conduzione alla gestione unica.

Rispetto la riorganizzazione, nel corso del 2025 Mondo Acqua ha perfezionato la propria adesione al Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. – COGESI - che, ai sensi della delibera n. 6 del 27.03.2019, ha ricevuto affidamento per la gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese superando finalmente le difficoltà dovute alla scadenza ormai ultrannuale della concessione autonoma e dando stabilità all'attività.

Risulterebbe dunque ad oggi concluso il processo di acquisizione delle quote in COGESI prospettato dalla capogruppo SMAT S.p.a.; rientrante nella riorganizzazione a livello d'ambito precedentemente avviata; risulta invece ancora in corso il processo di fusione tra C.A.L.S.O. e Mondo Acqua prospettato nelle scorse annualità.

Stato di attuazione della procedura di mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02778560041
Denominazione	Mondo Acqua S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Interventi di razionalizzazione della società completati
Interventi di razionalizzazione previsti	Razionalizzazione della partecipata a livello di ambito territoriale ottimale tramite riorganizzazione del servizio per la conduzione alla gestione unica.
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	-
Interventi di razionalizzazione realizzati	Perfezionamento dell'adesione al Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l., gestore unico dell'ATO 4
Ulteriori informazioni	-

3.2.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata.

Stante l'assenza di modifiche o aggiornamenti alla situazione sopra esposta, tale posizione è stata confermata da SMAT anche per la corrente annualità.

3.2.9 Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società, in liquidazione dal 2017 (Tribunale di Torino - Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione.

Come indicato nel registro delle imprese, la società risulta cessata e cancellata dal registro stesso il 21.07.2025 con provvedimento del conservatore n. 6 emesso in data 29.05.2025.

Partecipazione non più detenuta a seguito di scioglimento/Liquidazione della società

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	21/07/2025
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Liquidazione volontaria
Dettagli causa di cessazione della società	Cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 C.C.
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	21/07/2025
Riconoscimento di un provento	Scegliere un elemento.
Tipologia di provento ¹	<input type="checkbox"/> Monetario <input type="checkbox"/> Crediti <input type="checkbox"/> Strumenti finanziari <input type="checkbox"/> Altri beni
Importo pattuito/riconosciuto ²	
Importo incassato ²	
Valore dei crediti ³	
Valore degli strumenti finanziari ³	
Valore dei beni ³	
Data in cui è avvenuto l'incasso ²	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni	

¹ È possibile selezionare una o più voci.

² Da compilare se nel campo "Tipologia di provento" è stata selezionata la voce "Monetario".

³ Da compilare se nel campo "Tipologia di provento" è stata selezionata la voce corrispondente.

Comune di Pecetto Torinese
Razionalizzazione periodica 2025 delle società partecipate al 31.12.2024
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 201/2022, a partire dall'esercizio 2023, i provvedimenti ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 dovranno dare conto specificatamente *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”* (co. 5 art. 17 del D.lgs. 201/2022).

Indice

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pecetto Torinese, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica	3
2. Società partecipate oggetto dell'analisi.....	4
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica	8
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie	8
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie	11
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie	15
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica	21
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica.....	22
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato.....	23
Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO.....	24
Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	31

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

In quanto, tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

In particolare, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (**Funzionalità delle partecipazioni societarie**); l'art. 5 (c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (**Convenienza delle partecipazioni societarie**); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (**Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie**).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

Come poi evidenziato dalla medesima Sezione nella delibera n. 3/2024/INPR è inoltre utile ricordare che *"La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto*

alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno."

In tal senso, l'atto di ricognizione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, *"oltre che costituire un necessario adempimento, si configura come esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e come espressione delle regole di buona amministrazione. Tale adempimento può, pertanto, essere visto come un appuntamento periodico per verificare l'impatto delle partecipazioni sugli equilibri dell'ente socio e sulla sua capacità di perseguire gli interessi della collettività (anche per il tramite delle stesse partecipate)"* (Corte dei conti Valle d'Aosta - Delibera n. 22/2024/VSGO).

"I piani di razionalizzazione sono" infatti *"misure organizzative periodiche volte a verificare le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l'esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse possano generare perdite suscettibili di incidere negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti partecipanti o, comunque, costituire fonte di costi eccessivi, non giustificati nella prospettiva degli interessi pubblici che le amministrazioni sono chiamate a perseguire"* (Corte dei conti Marche - Delibera n. 63/2025/VSG).

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *"a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 122/2018/VSGO, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere”. Sempre la Corte dei conti Emilia-Romagna ha ricordato che:

- delibera n. 114/2025/PASP: *“... si ritiene “sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile”, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando “in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)””*
- delibera n. 6/2024/VSGO: *“...L'esatta individuazione delle società a controllo pubblico assume particolare rilevanza alla luce di una serie di specifiche prescrizioni normative recate dal T.U.S.P. che si applicano esclusivamente a tale aggregato. Occorre altresì considerare che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016, influisce sull'esatta perimetrazione delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo soggetto a controllo pubblico da parte della medesima (all'art. 2, c. 1, lett. g). Risulta di tutta evidenza come la questione assuma particolare rilevanza in relazione ai casi in cui le singole amministrazioni socie non dispongano, singolarmente considerate, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea. ... In termini estremamente sintetici, come questa Sezione ha già avuto modo di porre in evidenza, sono prevalse nella giurisprudenza due posizioni, una che ritiene imprescindibile uno “scambio formale di volontà fra i soggetti coinvolti non potendosi desumere la situazione di controllo da meri comportamenti concludenti o da altri “indici presuntivi” (...) La seconda ha ritenuto configurabile una situazione di controllo pubblico di fatto sussistente in tutti i casi di capitale pubblico maggioritario o totalitario*

indipendentemente dalla formalizzazione di meccanismi di coordinamento. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte alla quale si è allineata la giurisprudenza di questa Sezione ... il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.3880 del 9 febbraio 2023 ... aderendo all'orientamento seguito anche da questa Sezione regionale, ha sostenuto come il controllo (pubblico) non debba necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del T.U.S.P. affermando, inoltre, che un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta (cfr. art. 2341 c.c.); ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme."sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente", il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l'ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto "Pubblica amministrazione" unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società "detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto".

Giova altresì richiamare anche la delibera n. 15/2023/VSGO, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che "una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata", e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno evidenziato come l'omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) "costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...".

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste eventualmente partecipate.

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste eventualmente partecipate.

Sempre in relazione all'ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).

Nel merito si evidenzia tuttavia che, come evidenziato nella delibera n. 115/2025/della Corte dei Conti Puglia, "ferma l'inapplicabilità al G.A.L. delle disposizioni sugli specifici obblighi di razionalizzazione previsti dall'art. 20 T.U.S.P. - le società all'uopo costituite devono «essere incluse nelle ricognizioni complessive delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente, oggetto delle verifiche e valutazioni che l'amministrazione socia deve compiere ai fini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, degli obiettivi di contenimento del numero di organismi partecipati e di tutela dell'assetto concorrenziale del mercato, di cui deve essere data comunicazione al MEF e alla Sezione regionale competente della Corte medesima». Sicché le società gerenti gruppi di azione locale possono continuare a essere detenute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza valutare periodicamente i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, salvo informare, naturalmente, la propria gestione economico-finanziaria, nonché i rapporti contrattuali con gli enti soci, ai canoni "di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza" (art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241), costituenti diretta attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione e richiamati fra gli obiettivi sottostanti a tutto il Testo unico delle società pubbliche (in termini, Sezione controllo Liguria n. 22/2021/VSG)."

- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D. lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D. lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016.
- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D. lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D. lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *“Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che “nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta

pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Come poi argomentato dalla Corte dei conti Campania, stante la lett. a) del co. 2. del D. Lgs. 175/2016 *"il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.*

Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione" (deliberazione n. 215/2025/VSG). Occorre quindi motivare concretamente la stretta necessità e la scelta di mantenimento di una partecipazione in quanto limitarla, "richiamando apoditticamente "la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria" della stessa", dunque senza sostenere la scelta con "alcun dato economico" o "alcuna ulteriore precisazione contenutistica, si traduce nell'adozione di una formula stereotipata che appare priva di un adeguato substrato sostanziale", non consentendo, di conseguenza, alle Sezioni competenti per la verifica dei piani ex art. 20 "di comprendere le ragioni economico – finanziarie su cui effettivamente si fonda la valutazione" (deliberazione n. 250/2023/VSG).

Dal riscontro dei richiami giurisprudenziali riportati, emerge quindi come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è intervenuta anche, con deliberazione n. 110/2025/PRSE, la Corte dei Conti Piemonte che, citando esplicitamente la Sezione delle Autonomie, della quale ha richiamato la deliberazione n. 22/2018/INPR, ha ribadito *"da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall'altra, "la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci", sottolineando, altresì, come tale processo richieda una "riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)". Citando poi la delibera n. 29/2019/FRG della medesima Sezione, ha evidenziato "che mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata ...".*

In questa è altresì evidenziato come sia *“valorizzata ... la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società”* e come *“le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”*. La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l’autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all’interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi *“solo ad una valutazione economica”* in quanto è necessario venga fornita *“adeguata evidenza dell’effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”*.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall’ente socio (c. 1), è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- o società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D. lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D. lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D. lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D. lgs. 175/2016;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Nel merito, si sottolinea come la lett. a) del co. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 evidenzia esplicitamente la necessità di adozione di un piano di razionalizzazione nel caso di *"partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4"*, ferme restando le deroghe concesse dall'art. 26, co. 12-bis e 12-sexies.

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

La Corte dei conti Piemonte nella delibera n. 133/2024/VSG ha evidenziato l'indirizzo giurisprudenziale, condiviso da altre sezioni in diverse delibere ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016, secondo cui *"la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la "stretta necessità" ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre N. 20/SSRRCO/PASP/2022).*

Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell'acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica in quanto "l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti

il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata.

Si tratta dunque di un'occasione in cui l'Ente è chiamato a verificare sia l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività. (Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG)."

In tal senso, anche in fase di revisione periodica delle partecipazioni, le Amministrazioni devono verificare e confermare l'attualità della scelta partecipativa in origine operata intervenendo (alienando o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) su quelle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- o convenienza economica;
- o sostenibilità finanziaria;
- o convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- o compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico. Nel merito, a supporto delle valutazioni sugli equilibri contabili delle partecipate, oltre a recepire le evidenze fornite dalle stesse, l'Amministrazione conduce, per quanto possibile, propri approfondimenti sulla loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alle società direttamente partecipate per cui non sono previsti interventi di dismissione ovvero a quelle società, dirette o indirette, affidatarie in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere

effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio, prima rappresentati dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, sono ora ripresi dal D. lgs. 201/2022 e dal D. lgs. 36/2023, in particolare:

- art. 7 del D. lgs. 36/2023: *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. ... adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”
- art. 14 D. lgs. 201/2022: *“... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. ... dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. ... servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario ... asseverato ...”

- art. 17 D. lgs. 201/2022: *“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. ... 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario ... asseverato... 5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*

La lettura congiunta della normativa contenuta nel D. Lgs. 175/2016 e nel D. Lgs. 201/2022, rafforza l'indirizzo fornito dalla Sezione Veneto della Corte dei Conti, nella delibera n. 219/2023/PASP, secondo cui *“la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene”* superando così le *“tradizionali concezioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione. ... La qualificazione di “interesse generale””* va così *“ad aggiungersi (e non a sostituirsi), alla dimostrazione della “stretta necessità” per la comunità di riferimento dell'attività da svolgere in funzione: in tal senso, la motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP, deve contenere sia la prima che la seconda argomentazione.”*

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- o società che non svolgono alcuna delle attività ammesse (vedasi paragrafo 3.1);
- o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- o partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Nel merito è importante ricordare come alla ricorrenza di uno o più dei suddetti parametri non sia sempre collegata l'automatica adozione di azioni di razionalizzazione; occorre analizzare la situazione puntuale rispetto alla realtà osservata ed al contesto di riferimento. Come ricordato infatti dalla Corte dei Conti Piemonte (Delibera n. 107/2025/VSG), infatti, *"la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP comporta non automaticamente l'obbligo, a carico dell'ente partecipante, di adottare misure di razionalizzazione della partecipazione societaria per cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, ma piuttosto (soltanto) quello di motivare, in maniera esplicita, le ragioni che inducono a conservare, ciò nonostante, tale partecipazione."*

Ciò in quanto, come ricordato anche dalla Corte dei conti Toscana, nella Delibera n. 18/2025/VSG è *"... l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP)" che "rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione (cfr., ex plurimis, Corte dei conti deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 9/2023/VSG e n. 8/2024/VSG)".*

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata

e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile ricordare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 215/2025/VSG): *“Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in cui si verifica tale presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)”. Sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti Liguria che, con deliberazione n. 69/2023/VSG, ha sottolineato che, ove ricorra la fattispecie analizzata, la normativa “non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione ..., anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP).”

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, ha sottolineato quanto segue: *“Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali. Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In*

virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento."; medesima posizione è stata indicata anche dalla Corte dei conti Campania nelle delibere n. 240/2023/VSG e 215/2025/VSG.

La sopra citata deliberazione della Corte dei conti Lombardia ha altresì sottolineato che *"l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)*. In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come *"per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di "analogia o similarità" delle attività svolte da più enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all'interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se "strettamente necessarie" al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico socio"*.

Si sottolinea altresì l'importanza di confronto delle attività analoghe con tutte le partecipazioni dell'Ente, a prescindere dalla loro natura. Come infatti evidenziato dalla Corte dei Conti Puglia nella delibera n. 140/2025, *"Il decreto legislativo n. 175 del 2016, riferito alla disciplina di riordino delle partecipazioni pubbliche societarie, include anche riferimenti agli organismi partecipati di natura non societaria, che devono essere menzionati e tenuti in considerazione nell'ambito delle ricognizioni annuali previste dall'art. 20 TUSP, non perché sottoposti alla relativa disciplina sulle razionalizzazioni, bensì per la possibilità che gli stessi svolgano attività analoghe a quelle oggetto delle società partecipate, motivo per il quale l'ente sarebbe tenuto a valutare la dismissione della partecipazione societaria."*

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: *"Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate*

nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che "Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, intitolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."

In argomento si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come *“il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5) Altri ricavi e proventi” e, qualora in quest’ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un’adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione”*.

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un’analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l’ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull’ente.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l’amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell’ultimo quinquennio, l’incapacità di perseguire l’equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell’ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l’esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell’ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l’opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle

spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia-Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D. lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *“per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp”* è necessario porre in essere *“un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio”*, che deve anche *“considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento”*. Rispetto il caso di mantenimento di partecipazioni seppur venga rilevata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 250/2023/VSG, ha rammentato l'importanza di indicare nel piano *“il concreto contenuto delle criticità relative ai costi di funzionamento e circa eventuali misure funzionali al contenimento degli stessi”*, al fine di evitare *“carenze motivazionali”*. Parallelamente anche la delibera n. 63/2025/VSG delle Marche prevede la necessità di *“monitorare e rivalutare annualmente la eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente nell'ambito del piano di revisione in merito alle valutazioni effettuate sul punto”*.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nonché, l'interdizione per il socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata e, salvo in ogni caso il potere di alienarla, la liquidazione in denaro della quota detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre altresì evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che,*

nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *"La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci"* (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe inizialmente sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano invece indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *"L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per

gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare". Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate il 18 novembre 2025.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, la ricognizione delle caratteristiche delle società di cui questo Ente detiene una quota di partecipazione è stata effettuata impiegando la scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 18 novembre 2025, implementandola con ulteriori informazioni ove ritenuto opportuno e funzionale alla migliore presentazione delle fattispecie analizzate.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è elaborando tenendo conto delle indicazioni contenute negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche, formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del MEF il 20 novembre 2019, e si articola nelle seguenti sezioni:

- Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute
- Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito
- Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio. Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	PASSIVITA' CONSOLIDATE
Magazzino	
Liquidità differite	PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate	
CAPITALE INVESTITO (CI)	CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si

concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Variazione delle rimanenze	
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	
Costi esterni operativi	
Valore aggiunto	
Costi del personale	
EBITDA	
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	
EBIT CARATTERISTICO	
Risultato dell'area accessoria	
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	
EBIT AZIENDALE	
Risultato dell'area straordinaria	
EBIT CORRENTE	
Oneri finanziari	
EBT	
Imposte sul reddito	
RISULTATO NETTO	

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT Corrente misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.*

2a correlazione – Capitale investito → Margine operativo netto: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

4a correlazione – Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	Dml/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	Esprime la percentuale media di ammortamento dei cespiti aziendali. Se si avvicina a 1 può essere sintomo di immobilizzazioni obsolete e di scarso rinnovamento tecnologico o rapidi processi di ammortamento. Bassi valori dell'indice richiedono un complesso processo interpretativo (investimenti recenti/ridotti ammortamenti).

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	È un indicatore di rischio operativo, in quanto esprime la sensibilità del reddito operativo (EBIT) aziendale alle variazioni dei volumi del fatturato. Dipende strettamente dalla struttura dei costi dell'impresa (costi fissi ≠ costi variabili)
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	Indica capacità di generare e mantenere all'interno risorse finanziarie al fine di crescere senza ricorrere all'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazioni solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT Caratt.	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto
Incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT Az.	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Incidenza della gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	Se l'indice di disponibilità > 1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	Clients + Magazzino - Fornitori	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clients + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti}/(1+\%IVA))/\text{Ricavi di vendita}) * 360$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.
Durata media debiti verso fornitori	$((\text{Deb vs forn}/(1+\%IVA))/\text{costo acquisto beni e servizi}) * 360$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP}/(\text{Consumi}/360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione delle materie prime e di partecipazione ai processi produttivi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Durata media magazzino prodotti finiti	$\text{Rim prodotti finiti}/(\text{ricavi di vendita}/360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione dei prodotti finiti e di partecipazione ai processi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

4. *Restano ferme:*

a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*

b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere

ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai

criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con

riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Di seguito si riportano invece le disposizioni del **D. lgs. 201/2022**, particolarmente rilevanti per la predisposizione dei piani ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato

da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

.....

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE 2025
del Comune di Pecetto Torinese

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31.12.2024

Piano di revisione periodica delle partecipate 2025 del Comune di Pecetto Torinese

Indice

Introduzione	3
SEZIONE 1 - Organigramma delle partecipazioni del Comune di Pecetto Torinese	4
SEZIONE 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente	5
SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni	7
1. Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. – C.F. 07401840017	7
2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. – C.F. 07937540016	15
2.1. Risorse Idriche S.p.a. – C.F. 06087720014	24
2.2. AIDA Ambiente S.r.l. – C.F. 09909860018	29
2.3. Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. – C.F. 11100280012	34
2.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. – C.F. 94005970028	39
2.5. Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. – C.F. 08448160013	44
2.6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a. – C.F. 05599880829	49
2.7. Mondo Acqua S.p.a. – C.F. 02778560041	53
2.8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. – C.F. 07154400019	58
2.9. Galatea S.c.a.r.l. – C.F. 01523550067	62

Introduzione


Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l'analisi dell'assetto delle società di cui il Comune di Pecetto Torinese detiene partecipazioni secondo l'articolazione di contenuti individuati dagli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche, formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del MEF il 20 novembre 2019 e dalla scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 18 novembre 2025.

Di seguito, nella sezione 1, si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Pecetto Torinese al 31 dicembre 2024 con la specifica di eventuali variazioni occorse dopo tale data.

Successivamente, nella sezione 2 del presente documento sono riportate le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute dall'ente con l'indicazione dell'esito della rilevazione.

Infine, nella sezione 3, sono riportate le informazioni di dettaglio riferite ad ogni singola società partecipata.

SEZIONE 1 - Organigramma delle partecipazioni del Comune di Pecetto Torinese



SEZIONE 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco al 31 dicembre 2024 delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Pecetto Torinese con l'esito della rilevazione effettuata.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	07401840017	0,06%	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	
2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00008%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
2.1.	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	97,91%*	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	
2.2.	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51,00%	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi	Fusione per incorporazione	Processo di aggregazione in SMAT S.p.a. avviato con Piano industriale approvato dall'Assemblea dei soci del 26.06.2020
2.3.	Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	11100280012	47,546%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	Liquidazione	Liquidazione avviata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 29.04.2021
2.4.	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	
2.5.	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	08448160013	10,00%	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	
2.6.	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.	05599880829	9,83%	Erogazione del Servizio Idrico Integrato	Liquidazione – Fallimento	Liquidazione avviata nel corso del 2010, poi dichiarata fallita in data 29/10/2013 con atto n. 159/2013
2.7.	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
2.8.	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile	Mantenimento senza processi di razionalizzazione	
2.9.	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	Liquidazione	Società cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.07.2025

**Quota variata rispetto al Piano di Revisione 2024 in quanto, in data 05.04.2024, si è perfezionata la cessione delle azioni possedute dal socio INTECNO S.r.l. al socio di maggioranza SMAT S.p.a.*

SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1. Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. – C.F. 07401840017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07401840017
Denominazione	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.
Data di costituzione della partecipata	29/09/1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP	10152
Indirizzo	Via Maria Vittoria, 19
Telefono	011 535181
FAX	-
Email	amministr@pec.turismotorino.org

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 79.90.04 - Altre attività di assistenza turistica

Nota per l'Ente: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, rispetto a quanto indicato la scorsa annualità sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese. Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
- Attività 2: Cod. ATECO 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- Attività 3: Cod. ATECO 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	-
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 76 dipendenti, di cui: - 1 dirigenti; - 5 quadri; - 67 impiegati; - 3 altri dipendenti. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 2.975.764.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 30.600 comprensivo anche delle attività di revisione legale dei conti

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.516	1.074	3.361	2.295	2.332

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.575.116	3.812.590	2.188.293
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.275.198	4.527.616	5.316.160
di cui Contributi in conto esercizio	3.099.434	2.538.831	3.407.875

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,06%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	<u>Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato</u> La società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., operando conformemente a quanto previsto dall'art.13 della LR 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci occupandosi dell'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Si conferma quindi il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizio di interesse generale di accoglienza e promozione turistica del territorio. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, l'Amministrazione continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di T.T.P. S.c.a.r.l.

L'analisi del bilancio di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. per l'anno 2024 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni. L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
ATTIVO FISSO	10.989	7.042	10.052	20.351	MEZZI PROPRI	1.399.476	1.402.837	1.403.911	1.405.427
Immobilizzazioni immateriali	543	140	94	47	Capitale sociale	835.000	835.000	835.000	835.000
Immobilizzazioni materiali	9.005	5.461	8.598	18.944	Riserve	562.181	564.476	567.837	568.911
Immobilizzazioni finanziarie	1.441	1.441	1.360	1.360	Utile di esercizio	2.295	3.361	1.074	1.516
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	8.134.272	9.492.239	9.461.736	8.224.647	PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.855.914	3.978.589	4.164.979	2.486.899
Magazzino	69.195	66.662	31.644	85.517					
Liquidità differite	4.037.336	4.788.344	4.003.153	5.198.516	PASSIVITA' CORRENTI	2.889.871	4.117.855	3.902.898	4.352.672
Liquidità immediate	4.027.741	4.637.233	5.426.939	2.940.614					
CAPITALE INVESTITO (CI)	8.145.261	9.499.281	9.471.788	8.244.998	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	8.145.261	9.499.281	9.471.788	8.244.998

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.091.074	2.188.293	3.812.590	3.575.116
Variazione delle rimanenze	729	-337	-2.696	3.456
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	1.903.224	1.908.285	1.988.785	3.175.764
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	2.995.027	4.096.241	5.798.679	6.754.336
Costi esterni operativi	2.671.927	4.469.170	5.297.124	6.998.808
Valore aggiunto	323.100	-372.929	501.555	-244.472
Costi del personale	2.629.175	2.737.912	2.798.196	2.975.764
EBITDA	-2.306.075	-3.110.841	-2.296.641	-3.220.236
Ammortamenti e accantonamenti	478.238	277.312	242.122	6.570
EBIT CARATTERISTICO	-2.784.313	-3.388.153	-2.538.763	-3.226.806
Risultato dell'area accessoria	2.822.919	3.407.875	2.538.831	3.099.434
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	592	1.812	29.831	129.433
EBIT AZIENDALE	39.198	21.534	29.899	2.061
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	39.198	21.534	29.899	2.061
Oneri finanziari	681	541	511	545
EBT	38.517	20.993	29.388	1.516
Imposte sul reddito	36.222	17.632	28.314	0
RISULTATO NETTO	2.295	3.361	1.074	1.516

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Rapporto di indebitamento	MT/MP	577,15%	574,67%	486,65%
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	134794,65%	94127,89%	40413,97%
Composizione MT	Db/MT	50,86%	48,38%	63,64%
	Dml/MT	49,14%	51,62%	36,36%
Margine di strutturaprimario	MP-AFN	1.395.795	1.393.859	1.385.076
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	5.374.384	5.558.838	3.871.975
Grado copertura AFN	MP/AFN	19921,00%	13966,48%	6905,94%
Grado copertura AFN di 2livello	(MP+ Pml)/AFN	76419,00%	55400,82%	19125,97%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
ROA	EBIT/CI	0,23%	0,32%	0,02%
ROS	EBIT/Ricavi netti	0,98%	0,78%	0,06%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	23,04%	40,25%	43,36%
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	-1,61%	0,51%	11,72%
ROE	Rn/PN	0,24%	0,08%	0,11%
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	0,24%	0,08%	0,11%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,01%	0,01%	0,01%
ROI	RisOpCaratt/CI nettocaratteristico	-241,44%	-180,84%	-229,15%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	5.374.384	5.558.838	3.871.975
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquiditàdifferite - Passivo corrente	5.307.722	5.527.194	3.786.458
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	228,90%	241,62%	186,99%
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	230,51%	242,43%	188,96%
Capitale circolanteoperativo	Clients + Magazzino - Fornitori	-1.096.083	-1.355.407	-1.970.257
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	-32,75%	-24,25%	-39,06%

- Valutazioni sull'andamento -

Profilo di solidità

Nel triennio 2022–2024 la struttura patrimoniale di TTP è caratterizzata da un uso molto intenso del capitale di debito, a fronte però di immobilizzazioni estremamente contenute e pienamente coperte da fonti durevoli.

Il **rapporto di indebitamento** (MT/MP) si mantiene infatti su livelli molto elevati: circa 5,77 nel 2022, 5,75 nel 2023 e 4,87 nel 2024. In tutti gli anni i mezzi di terzi sono quindi un multiplo – tra cinque e quasi cinque volte – dei mezzi propri, segnalando una forte leva finanziaria e una marcata dipendenza dal capitale di debito, pur con un lieve miglioramento nell'ultimo esercizio.

La lettura della struttura degli impieghi mostra però una configurazione molto atipica: l'**elasticità degli impieghi** (attivo corrente/attivo fisso netto) è estremamente elevata, pari a circa 1.348 nel 2022, 941 nel 2023 e 404 nel 2024. Si tratta di valori che descrivono un'attività quasi totalmente priva di immobilizzazioni: l'attivo fisso ha un peso trascurabile rispetto al totale degli impieghi, mentre quasi tutto il capitale investito è assorbito dall'attivo corrente. TTP opera quindi con un modello patrimoniale "ultra-leggero", in cui il circolante domina la struttura degli impieghi.

All'interno dei mezzi di terzi, la **composizione tra debiti a breve e a medio-lungo** è relativamente equilibrata nei primi due anni, con una leggera prevalenza del breve (Db/MT pari a 0,51 nel 2022 e 0,48 nel 2023), mentre nel 2024 il peso dei debiti correnti aumenta in modo più evidente, salendo a circa 0,64, con la quota di debito a medio-lungo che si riduce al 36% circa. Ciò significa che, in un contesto di indebitamento complessivo molto elevato, la parte di debito da rinnovare o rifinanziare nel breve periodo cresce nell'ultimo esercizio, aumentando il rischio di tensioni sul brevissimo termine.

I **margini di struttura** vanno letti tenendo conto del peso quasi nullo delle immobilizzazioni. Il margine di struttura primario (mezzi propri – attivo fisso netto) è sempre positivo e sostanzialmente stabile nel triennio, attorno a 1,39 milioni di euro; ciò indica che i soli mezzi propri sono più che sufficienti a coprire le immobilizzazioni, ma si tratta di un risultato favorito dal valore molto contenuto dell'attivo fisso. Il margine di struttura secondario (mezzi propri + passività consolidate – attivo fisso) è anch'esso ampiamente positivo, pari a circa 5,37 milioni nel 2022, 5,56 milioni nel 2023 e 3,87 milioni nel 2024: il capitale permanente nel suo complesso finanzia integralmente il (piccolo) attivo fisso e genera un significativo avanzo per il circolante, seppur in riduzione nell'ultimo anno.

Non sorprende, quindi, che gli **indici di copertura AFN** assumano valori molto elevati: il grado di copertura con i soli mezzi propri è pari a circa 199 volte l'attivo fisso nel 2022, scende a 140 nel 2023 e a 69 nel 2024; il grado di copertura di secondo livello (mezzi propri + debiti a M/L) passa da oltre 764 a 554 e poi a 191 volte. Più che indicare un eccesso strutturale di patrimonio, questi valori estremi evidenziano soprattutto l'entità molto limitata delle immobilizzazioni.

Nel complesso, TTP presenta una struttura patrimoniale contraddittoria: da un lato, le immobilizzazioni sono più che ampiamente coperte dalle fonti durevoli; dall'altro, il livello di indebitamento complessivo rispetto ai mezzi propri è molto elevato e in parte spostato sul breve, con un'esposizione al rischio finanziario significativa, mitigata però dalla natura "leggera" degli impieghi.

Profilo di redditività

La redditività di TTP nel triennio è molto contenuta. Il **ROA** (EBIT/CI) è sempre positivo, ma su livelli estremamente bassi: circa 0,23% nel 2022, 0,32% nel 2023 e appena 0,03% nel 2024. La redditività economica complessiva del capitale investito è quindi quasi nulla, soprattutto nell'ultimo esercizio, segno di una capacità molto limitata di generare risultato operativo a fronte del capitale impiegato.

Il **ROS** (EBIT/ricavi netti) conferma questo quadro: la marginalità operativa sulle vendite passa da circa 0,98% nel 2022 a 0,78% nel 2023, per poi crollare a valori pressoché nulli nel 2024 (circa 0,06%). L'azienda lavora, di fatto, con margini unitari quasi inesistenti: ogni euro di ricavi incorpora un margine operativo molto sottile, che nel 2024 è quasi annullato.

L'**asset turnover** (ricavi netti/CI), al contrario, presenta valori in aumento: da circa 0,23 nel 2022 sale a 0,40 nel 2023 e 0,43 nel 2024. Il capitale investito ruota quindi più velocemente nel tempo, generando un volume di ricavi crescente in rapporto agli impieghi; tuttavia, questo miglioramento di efficienza non si traduce in una crescita proporzionale della redditività, proprio perché il margine sulle vendite si assottiglia progressivamente.

La situazione è ancora più critica se si guarda alla gestione caratteristica in senso stretto, misurata dal **ROI**: l'indicatore è negativo per tutti e tre gli esercizi, pari a circa -2,41% nel 2022, -1,81% nel 2023 e -2,29% nel 2024. Ciò significa che il core business, depurato dalle componenti accessorie e straordinarie, genera sistematicamente perdite in rapporto al capitale operativo impiegato. Il fatto che il ROA risulti invece leggermente positivo indica che il risultato complessivo beneficia del contributo di altre aree (accessoria, finanziaria o straordinaria), che compensano parzialmente le perdite della gestione tipica.

Sul fronte del capitale proprio, il **ROE** è formalmente positivo ma di entità molto modesta: circa 0,24% nel 2022, 0,08% nel 2023 e 0,11% nel 2024. La capacità di remunerare i mezzi propri è quindi limitata, e la dinamica non mostra un chiaro trend di miglioramento.

Il **costo medio dei mezzi di terzi** rimane, per contro, estremamente basso, nell'ordine di pochi centesimi di punto percentuale (circa 0,0067% nel 2022, 0,0063% nel 2023 e 0,0080% nel 2024). Il debito ha dunque un costo finanziario quasi trascurabile; tuttavia, il confronto tra questo dato e un ROI strutturalmente negativo evidenzia che il problema non risiede nel costo del capitale di terzi, bensì nella capacità della gestione caratteristica di generare margini sufficienti a remunerare il capitale investito, a prescindere dal costo delle fonti.

In sintesi, TTP presenta una redditività ordinaria debole: la gestione caratteristica è stabilmente in perdita, la redditività complessiva è appena positiva grazie al contributo di altre aree, i margini sulle vendite sono quasi azzerati e il capitale proprio ottiene ritorni molto modesti: il giudizio, come sempre, è mitigato dalla sfera d'azione della società oggetto di analisi, che opera nel settore pubblico.

Profilo di liquidità

Il profilo di liquidità è più rassicurante rispetto a quello reddituale. Il capitale circolante netto finanziario (attivo corrente – passivo corrente) è ampiamente positivo in tutti gli anni, pur in contrazione nell'ultimo esercizio: passa da circa 5,37 milioni di euro nel 2022 a 5,56 milioni nel 2023, per poi ridursi a 3,87 milioni nel 2024. In ogni caso, le attività correnti superano in modo significativo le passività correnti, garantendo un margine di sicurezza importante sul breve periodo.

Il margine di tesoreria, che considera le sole liquidità immediate e differite al netto dei debiti a breve, è anch'esso ampiamente positivo: pari a circa 5,31 milioni nel 2022, 5,53 milioni nel 2023 e 3,79 milioni nel 2024. Ciò significa che, anche senza ricorrere al magazzino, le disponibilità liquide e i crediti di pronta esigibilità sono sufficienti a coprire integralmente le passività correnti, sebbene il margine di copertura si riduca nell'ultimo anno.

Gli indici di liquidità confermano questo quadro. L'indice di liquidità primaria è pari a circa 2,29 nel 2022, 2,42 nel 2023 e 1,87 nel 2024; l'indice di liquidità secondaria si colloca su valori molto simili (circa 2,31, 2,42 e 1,89). Per tutto il triennio, quindi, le attività correnti, e in particolare le componenti più liquide, sono da quasi due a oltre due volte superiori alle passività a breve, pur con una riduzione del margine nell'ultimo esercizio. La capacità di far fronte agli impegni di breve termine appare, nel complesso, ben presidiata.

Diverso è il discorso per il capitale circolante operativo (clienti + magazzino – fornitori), che risulta sempre negativo e in peggioramento: da circa -1,10 milioni di euro nel 2022 si passa a -1,36 milioni nel 2023 e -1,97 milioni nel 2024. L'azienda beneficia quindi in misura crescente del finanziamento proveniente dai fornitori,

che copre una parte del fabbisogno operativo. In un contesto di capitale circolante finanziario complessivamente positivo, questo elemento non è di per sé allarmante, ma segnala una dipendenza strutturale dal credito commerciale.

Più preoccupante è l'andamento dell'indice di ritorno liquido dell'attivo (EBITDA/CI), che è fortemente negativo in tutti gli anni e addirittura in peggioramento nel 2024: circa -32,7% nel 2022, -24,2% nel 2023 e -39,1% nel 2024. Ciò significa che, al netto degli ammortamenti, la gestione operativa assorbe sistematicamente cassa, e in misura molto significativa rispetto al capitale investito. La buona posizione di liquidità attuale è quindi il frutto di una dotazione pregressa di mezzi e di una struttura di circolante favorevole, più che il risultato della generazione di cassa corrente.

Nel complesso, TTP presenta un profilo di liquidità attuale solido – capitale circolante e margine di tesoreria ampiamente positivi, indici di liquidità ben sopra l'unità – ma con una gestione operativa che consuma cassa, sostenuta in parte dal credito fornitori. È un equilibrio che nel breve appare gestibile, ma che richiede interventi sul piano della redditività per essere sostenibile nel medio periodo.

Conclusioni

La lettura integrata dei tre profili mette in evidenza, per TTP, una realtà con struttura patrimoniale "leggera" e buona liquidità di breve, ma con indebitamento molto elevato rispetto ai mezzi propri e, soprattutto, con una redditività strutturalmente debole e una gestione operativa che assorbe risorse.

Sul piano della solidità, l'assenza quasi totale di immobilizzazioni fa sì che queste siano più che coperte dal capitale permanente, ma la leva finanziaria (MT/MP tra 4,9 e 5,8) è molto elevata e si accompagna a una quota crescente di debito a breve nell'ultimo esercizio.

Sul piano della redditività, la gestione caratteristica è stabilmente in perdita (ROI negativo in tutto il triennio), i margini sulle vendite sono quasi azzerati e il rendimento del capitale proprio è molto modesto. La redditività complessiva si mantiene appena positiva grazie al contributo di aree diverse dal *core business*, in un contesto in cui il costo del debito è minimo ma non sufficiente a compensare una struttura di margini così fragile, ricordando la doverosa contestualizzazione di un'azienda che non opera per il solo profitto, ma principalmente per la creazione di valore pubblico.

Sul piano della liquidità, infine, l'azienda può contare su un capitale circolante e un margine di tesoreria importanti e su indici di liquidità elevati; tuttavia, l'EBITDA/CI fortemente negativo indica che la gestione operativa non alimenta, ma anzi consuma, la liquidità, e che l'equilibrio attuale è sostenuto da una combinazione di risorse pregresse e di finanziamento commerciale.

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. – C.F. 07937540016

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07937540016
Denominazione	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	17/02/2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	si
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP	10152
Indirizzo	Corso XI Febbraio, 14
Telefono	011 4645.111
FAX	011 4365.575
Email	info@smatorino.postecert.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, rispetto a quanto indicato la scorsa annualità sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese. Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
- Attività 2: Cod. 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie
- Attività 3: Cod. 35.11.00 – Produzione di energia elettrica
- Attività 4: Cod. 35.21.00 – Produzione di gas

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si Seppur non sia presente nello statuto una previsione statutaria riguardo ai limiti dell'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti a affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, all'art. 3.5 dello statuto societario viene indicato che il servizio svolto deve avvenire "nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 1.019 dipendenti, di cui: - 11 dirigenti; - 21 quadri; - 660 impiegati; - 327 operai. La spesa del personale per il 2024 (voce costo del personale del conto economico) è pari a € 64.122.027
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	346.969
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 98.800 per il Collegio Sindacale € 15.000 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato netto del conto economico di esercizio	32.368.506	41.451.216	41.584.175	34.195.314	23.684.331
Risultato del conto economico complessivo d'esercizio	32.454.649	41.291.066	43.363.814	33.988.280	23.194.685

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	376.007.355	370.990.015	360.936.670
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.478.203	24.113.660	20.660.454
di cui Contributi in conto esercizio	3.929.894	9.178.006	9.603.339

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,00008%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto Art. 3 dello Statuto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	<u>Gestione del Servizio Idrico Integrato</u> La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Considerazioni sugli affidamenti in house in essere ex art. 17 co. 5 del D.lgs. 201/2022	L'affidamento in house alla società SMAT S.p.a. del servizio idrico integrato (servizio pubblico locale a rete ex art. 2, co. 1 lett. d), del D.lgs. 201/2022) non risulta, per sua natura, di diretta competenza del Comune di Pecetto Torinese ma è definito a livello di ambito territoriale ottimale dall'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese (Deliberazione della Conferenza d'Ambito n.173/2004 e n.598/2016), realtà cui sono demandate le valutazioni di opportunità dello stesso. Il controllo sull'affidamento, sull'erogazione del servizio e sulla regolazione tariffaria sono esercitati da ATO n. 3 Torinese e da ARERA. A livello territoriale, per quanto noto a questa Amministrazione, non si rilevano situazioni o disequilibri in termini di efficienza e qualità dei servizi nonché rispetto dei contratti di servizio che possano comportare la revisione della scelta di affidamento in essere.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note	La Società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'affidamento in house del servizio idrico integrato, di cui la società è gestore unico, avviene a livello di ambito territoriale ottimale e compete ad ATO n. 3 Torinese concertare eventuali azioni da intraprendere. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, l'Amministrazione continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di SMAT S.p.a.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

- Le risultanze -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
ATTIVO FISSO	953.845.301	991.384.226	1.071.204.120	1.246.737.700	MEZZI PROPRI	690.818.881	727.718.890	761.136.953	785.718.461
Immobilizzazioni immateriali	797.313.347	838.643.244	917.397.358	1.079.008.224	Capitale sociale	345.533.762	345.533.762	345.533.762	345.533.762
Immobilizzazioni materiali	143.509.181	139.655.640	140.682.957	154.539.412	Riserve	311.089.805	340.600.953	374.151.975	407.816.193
Immobilizzazioni finanziarie	13.022.773	13.085.342	13.123.805	13.190.064	Utile di esercizio	34.195.314	41.584.175	41.451.216	32.368.506
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	287.874.548	414.644.333	374.497.883	354.724.097	PASSIVITA' CONSOLIDATE	279.532.583	377.738.551	281.655.232	448.501.471

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
Magazzino	8.045.393	8.974.858	10.274.984	10.372.743					
Liquidità differite	233.119.980	281.569.206	254.085.497	268.291.238	PASSIVITA' CORRENTI	271.368.385	300.571.118	402.909.818	367.241.865
Liquidità immediate	46.709.175	124.100.269	110.137.402	76.060.116					
CAPITALE INVESTITO (CI)	1.241.719.849	1.406.028.559	1.445.702.003	1.601.461.797	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	1.241.719.849	1.406.028.559	1.445.702.003	1.601.461.797

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	423.529.110	458.201.458	478.092.394	603.087.769
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	11.222.719	3.726.419	5.642.159	6.334.778
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	434.751.829	461.927.877	483.734.553	609.422.547
Costi esterni operativi	238.833.035	267.084.874	288.685.655	405.291.102
Valore aggiunto	195.918.794	194.843.003	195.048.898	204.131.445
Costi del personale	65.414.922	60.745.887	61.478.678	64.122.027
EBITDA	130.503.872	134.097.116	133.570.220	140.009.418
Ammortamenti e accantonamenti	87.539.130	95.744.472	99.661.058	109.459.203
EBIT CARATTERISTICO	42.964.742	38.352.644	33.909.162	30.550.215
Risultato dell'area accessoria	4.348.863	15.698.599	16.481.054	11.789.425
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	3.358.792	3.864.207	9.878.032	10.786.322
EBIT AZIENDALE	50.672.397	57.915.450	60.268.248	53.125.962
Risultato dell'area straordinaria	0	1.235.436	1.990.447	3.354.000
EBIT	50.672.397	59.150.886	62.258.695	56.479.962
Oneri finanziari	3.961.193	4.301.398	7.746.486	10.566.592
EBT	46.711.204	54.849.488	54.512.209	45.913.370
Imposte sul reddito	12.515.890	13.265.313	13.060.993	13.544.864
RISULTATO NETTO	34.195.314	41.584.175	41.451.216	32.368.506

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Rapporto di indebitamento	MT/MP	93,21%	89,94%	103,82%
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	41,82%	34,96%	28,45%
Composizione MT	Db/MT	44,31%	58,86%	45,02%
	Dml/MT	55,69%	41,14%	54,98%
Margine di strutturaprimario	MP-AFN	-263.665.336,00	-310.067.167,00	-461.019.239,00
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	114.073.215,00	-28.411.935,00	-12.517.768,00
Grado copertura AFN	MP/AFN	73,40%	71,05%	63,02%
Grado copertura AFN di 2livello	(MP+ Pml)/AFN	111,51%	97,35%	99,00%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
ROA	EBIT/CI	4,21%	4,31%	3,53%
ROS	EBIT/Ricavi netti	12,91%	13,02%	9,37%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	32,59%	33,07%	37,66%
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	24,45%	15,62%	-4,62%
ROE	Rn/PN	5,71%	5,45%	4,12%
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	5,71%	5,45%	4,12%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,63%	1,13%	1,30%
ROI	RisOpCaratt/CI nettocaratteristico	3,51%	2,94%	2,46%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	114.073.215	-28.411.935	-12.517.768
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquiditàdifferite - Passivo corrente	105.098.357	-38.686.919	-22.890.511
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	134,97%	90,40%	93,77%
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	137,95%	92,95%	96,59%
Capitale circolanteoperativo	Clients + Magazzino - Fornitori	179.898.765	165.130.824	151.716.256
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	9,54%	9,24%	8,74%

- Valutazioni sull'andamento -

Profilo di solidità

Nel triennio 2022–2024 la struttura patrimoniale di SMAT evidenzia un livello di indebitamento complessivamente moderato, innestato però su un attivo fortemente sbilanciato sulle immobilizzazioni. Il **rapporto di indebitamento** (MT/MP) è pari a circa 0,93 nel 2022, scende leggermente a 0,90 nel 2023 e risale a circa 1,04 nel 2024. In pratica, per ogni euro di capitale proprio la società utilizza poco meno di un euro di debito nei primi due esercizi e poco più di un euro nell'ultimo, delineando una leva finanziaria tutto sommato contenuta, con un lieve peggioramento nel 2024 ma senza scostamenti tali da modificare la percezione del rischio complessivo.

Molto più significativa, ai fini della solidità, è la composizione degli impieghi. L'**elasticità della struttura**, misurata dal rapporto tra attivo corrente e attivo fisso netto, passa da circa 0,42 nel 2022 a 0,35 nel 2023 fino a circa 0,28 nel 2024: il peso delle attività correnti si riduce progressivamente rispetto alle immobilizzazioni, rendendo la struttura patrimoniale via via più rigida. In altri termini, l'azienda è sempre più **capital intensive**, con una porzione crescente di mezzi vincolata nel lungo periodo e una quota relativamente minore disponibile in forma di attivo di breve.

Gli indici di copertura dell'attivo fisso mettono in luce la principale area di attenzione. Il **marginale di struttura primario**, dato dalla differenza fra mezzi propri e attivo fisso netto, è fortemente negativo e in deterioramento: da circa -263,7 milioni di euro nel 2022 scende a -310,1 milioni nel 2023 fino a circa -461,0 milioni nel 2024. Patrimonio e immobilizzazioni si muovono dunque su scale comparabili, ma il capitale proprio non è sufficiente a finanziare il fisso, e il "buco" di copertura cresce in modo significativo nell'ultimo esercizio. Il

marginale di struttura secondario, che considera anche i debiti a medio-lungo termine, mostra a sua volta un peggioramento sensibile: positivo e pari a circa 114,1 milioni di euro nel 2022, diventa negativo per circa 28,4 milioni nel 2023 e per circa 12,5 milioni nel 2024. Questo significa che, a partire dal 2023, neppure l'insieme di mezzi propri e passività consolidate è più sufficiente a coprire integralmente le immobilizzazioni, che risultano quindi finanziate in parte anche con debiti a breve.

I **gradi di copertura** confermano questa dinamica. Il rapporto mezzi propri/attivo fisso netto (MP/AFN) passa da circa 0,73 nel 2022 a 0,71 nel 2023 e scende a circa 0,63 nel 2024: la quota di immobilizzazioni coperta da capitale proprio diminuisce nel tempo, allontanandosi dalla soglia dell'unità. Il grado di copertura di secondo livello, dato da (MP+Pml)/AFN, è pari a circa 1,12 nel 2022, ma scende a 0,97 nel 2023 e si colloca poco sotto 0,99 nel 2024, segnalando che le immobilizzazioni non sono più pienamente coperte dall'insieme delle fonti durevoli, ma richiedono l'apporto, seppur limitato, dei debiti a breve. La composizione dei mezzi di terzi resta nel complesso bilanciata, con i debiti a breve che passano da circa il 44% del totale nel 2022 al 59% nel 2023 per poi tornare attorno al 45% nel 2024, e i debiti a medio-lungo che coprono la parte residua, tra circa il 41% e il 56% del totale.

Nel complesso, la solidità di SMAT al 2024 si presenta ambivalente: la leva finanziaria complessiva è moderata, ma la struttura degli impieghi è molto rigida e, a partire dal 2023, le immobilizzazioni non sono più integralmente coperte dall'insieme di patrimonio e debiti consolidati, facendo sì che una porzione del fisso venga sostenuta con fonti di breve periodo.

Profilo di redditività

Gli indici di redditività restituiscono l'immagine di una gestione economicamente positiva, con margini complessivamente discreti, ma soggetti a una lieve compressione nell'ultimo esercizio e con un contributo non trascurabile delle aree accessoria e straordinaria. La redditività economica del capitale investito, misurata dal **ROA**, si colloca al 4,2% circa nel 2022, sale leggermente al 4,3% nel 2023 e si attesta al 3,5% nel 2024. L'azienda mantiene dunque una buona capacità di remunerare il capitale impiegato, pur senza livelli eclatanti e con un arretramento nel 2024 rispetto al picco del 2023.

Il margine operativo sulle vendite, espresso dal **ROS**, è pari a circa il 12,9% nel 2022, al 13,2% nel 2023 e scende all'incirca al 9,4% nel 2024. Nei primi due anni la redditività sulle vendite si mantiene su un livello solido, a doppia cifra, sostanzialmente stabile; nell'ultimo esercizio si osserva una riduzione del margine, che però rimane comunque significativa e indica una buona capacità di generare valore aggiunto sui ricavi. **L'asset turnover**, pari a circa 0,33 nel 2022 e nel 2023 e in crescita a circa 0,38 nel 2024, suggerisce un lieve miglioramento nell'efficienza di utilizzo del capitale investito: per ogni euro di capitale impiegato, i ricavi generati passano da poco più di 0,32 a quasi 0,38 euro.

La redditività del capitale investito caratteristico, misurata dal **ROI**, si attesta al 3,5% circa nel 2022, al 3% nel 2023 e al 2,5% nel 2024. Il rendimento della gestione operativa rimane quindi positivo in tutto il periodo, ma mostra un trend lievemente decrescente, con uno scarto non amplissimo rispetto al costo medio delle fonti. Il **ROE**, che misura il rendimento del capitale proprio, si colloca attorno al 5,7% nel 2022, al 5,5% nel 2023 e al 4,1% nel 2024. La società remunera quindi i mezzi propri con tassi moderati ma positivi, coerenti con una struttura patrimoniale relativamente solida, ma inferiori alla redditività del capitale investito a causa della dimensione del patrimonio e dell'impatto della fiscalità. Il tasso di autofinanziamento coincide con il ROE, segnalando che gli utili vengono sostanzialmente trattenuti a presidio e rafforzamento del patrimonio. Sul fronte finanziario, il **costo medio dei mezzi di terzi** è molto contenuto: circa lo 0,6% nel 2022, l'1,1% nel 2023 e l'1,3% nel 2024.

Nel complesso, la redditività di SMAT può essere considerata positiva ma non particolarmente brillante: la gestione caratteristica genera margini discreti, l'utilizzo del capitale investito migliora leggermente, il costo del debito è molto basso e la leva contribuisce a rendere conveniente il finanziamento esterno, ma

l'andamento decrescente di alcuni indici e il peso rilevante delle aree accessoria e straordinaria suggeriscono la necessità di rafforzare ulteriormente la capacità reddituale del business principale.

Profilo di liquidità

Il profilo di liquidità di SMAT mostra un'evoluzione significativa fra il 2022 e il biennio successivo. Nel 2022 il **capitale circolante netto finanziario**, dato dalla differenza tra attivo corrente e passivo corrente, è ampiamente positivo e pari a circa 114,1 milioni di euro, segnalando che le attività correnti superano con largo margine le passività correnti. Nel 2023 e nel 2024 la situazione si inverte: il capitale circolante netto diventa negativo per circa 28,4 milioni nel 2023 e per circa 12,5 milioni nel 2024, con un parziale riassorbimento nell'ultimo esercizio ma senza tornare in territorio positivo. In questi due anni, quindi, le passività di breve eccedono l'attivo corrente, e una parte del fabbisogno di breve periodo deve essere coperta tramite altre forme di finanziamento o mediante la capacità di generare cassa.

Il **marginale di tesoreria**, calcolato considerando le sole liquidità immediate e differite al netto delle passività correnti, conferma questa transizione. Nel 2022 il margine è ampiamente positivo, pari a circa 105,1 milioni di euro; nel 2023 diventa negativo per circa 38,7 milioni e nel 2024 si attesta su un valore ancora negativo di circa 22,9 milioni. Ciò significa che, mentre nel primo anno le disponibilità liquide e i crediti prontamente esigibili risultano più che sufficienti a coprire i debiti a breve, nel biennio successivo questa copertura non è più assicurata e occorre fare affidamento sul resto dell'attivo corrente o sui flussi generati dalla gestione per far fronte alle obbligazioni di breve.

Gli **indici di liquidità** rendono evidente questo cambiamento. L'indice di liquidità primaria, pari a circa 1,35 nel 2022, scende a circa 0,90 nel 2023 e risale leggermente a circa 0,94 nel 2024. L'indice di liquidità secondaria si muove in modo analogo: da circa 1,38 nel 2022 scende a circa 0,93 nel 2023 e si porta a circa 0,97 nel 2024. Nel primo esercizio i valori superiori all'unità descrivono una situazione di equilibrio abbondante, mentre nel biennio successivo entrambi gli indicatori si collocano stabilmente al di sotto di 1, segnalando che l'ammontare di attività correnti, e in particolare di attività liquide, non è sufficiente da solo a coprire integralmente le passività a breve scadenza. La tenuta del breve periodo dipende quindi dalla capacità di rinnovare le linee di credito, di gestire con efficienza il ciclo incassi-pagamenti e di mantenere un adeguato livello di flussi di cassa operativi.

Il **capitale circolante operativo**, definito come somma di crediti e rimanenze al netto dei debiti verso fornitori, è invece sempre positivo, seppur in progressiva riduzione: dai circa 179,9 milioni di euro del 2022 scende a circa 165,1 milioni nel 2023 e a circa 151,7 milioni nel 2024. Questo indica che la gestione caratteristica assorbe una quantità importante di risorse nel circolante operativo, perché crediti e scorte eccedono in modo consistente i debiti verso fornitori. L'assorbimento si riduce gradualmente nel tempo, ma rimane su livelli rilevanti e contribuisce a spiegare il passaggio da una situazione di forte eccedenza di liquidità a un quadro più tensionato sul breve periodo. L'**indice di ritorno liquido dell'attivo**, calcolato come rapporto tra EBITDA e capitale investito, si colloca comunque su livelli buoni, pari a circa il 10,0% nel 2022, il 9,7% nel 2023 e il 9,2% nel 2024, segnalando una discreta capacità di generare flussi potenzialmente monetari rispetto alla dimensione degli impieghi.

In sintesi, la liquidità di SMAT è molto soddisfacente nel 2022, mentre nel 2023–2024 diventa leggermente più delicata: il capitale circolante netto e il margine di tesoreria entrano in territorio negativo, gli indici di liquidità scendono sotto l'unità e il circolante operativo continua ad assorbire risorse. La sostenibilità di breve periodo rimane comunque supportata dalla capacità di generare EBITDA, ma richiede un presidio attento della gestione del circolante e delle linee di finanziamento a breve.

Conclusione

Nel complesso, SMAT presenta al 2024 un profilo economico-finanziario articolato, con elementi di forza e aree di attenzione. Sul piano patrimoniale, la leva complessiva è moderata, con un rapporto mezzi di terzi/mezzi propri che ruota attorno all'unità, ma la struttura degli impieghi è molto rigida e la copertura delle immobilizzazioni con mezzi propri e debiti consolidati si indebolisce nel corso del triennio, fino a risultare insufficiente nel 2023–2024: una parte del capitale fisso viene così finanziata con debito a breve, aumentando la sensibilità dell'equilibrio strutturale agli andamenti della liquidità.

Dal punto di vista economico, la redditività è positiva ma non elevata: ROA e ROI si collocano su valori discreti, il ROS resta a doppia cifra pur con una flessione nell'ultimo esercizio e il capitale proprio è remunerato con tassi fra il 5% e il 7%, in un contesto in cui il costo del debito rimane molto contenuto, rendendo la leva complessivamente favorevole. Il significativo contributo delle aree accessoria e straordinaria, in crescita nel tempo, suggerisce tuttavia di monitorare con attenzione la capacità della sola gestione caratteristica di sostenere nel lungo periodo questi livelli di risultato.

Sul fronte della liquidità, infine, il passaggio da un capitale circolante netto largamente positivo nel 2022 a valori negativi nel 2023–2024, associato a indici di liquidità primaria e secondaria inferiori all'unità e a un capitale circolante operativo strutturalmente assorbente, segnala un indebolimento dell'equilibrio di breve periodo, pur in presenza di una buona capacità di generare EBITDA.

2.1. Risorse Idriche S.p.a. – C.F. 06087720014

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	06087720014
Denominazione	Risorse Idriche S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	01/03/1991
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP	10152
Indirizzo	Corso XI Febbraio, 14
Telefono	011 46451271
FAX	011 46451252
Email	risorseidricheto@postecert.it info@risorseidricheto.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 71.12 - Attività di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, rispetto a quanto indicato la scorsa annualità sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese. Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. ATECO 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
- Attività 2: Cod. ATECO 71.12.20 - Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata

Il Codice 71.12.20 è stato altresì riportato da SMAT S.p.a. nelle schede MEF inviate dalla società ai fini della presente revisione periodica.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 20 dipendenti, di cui: - n. 1 quadri; - n. 19 impiegati. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 1.628.698.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 38.733
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 19.552 per il Collegio Sindacale € 11.500 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	94.966	29.132	20.998	9.964	17.714

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.852.387	3.880.449	3.006.610
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.286	10.217	750
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	97,91%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,000078328%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	Si
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	<u>Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato</u> La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato (servizio di interesse generale), occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto, in conferimento da SMAT S.p.a., il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no La Società, pur operando nell'ambito del servizio idrico come la capogruppo SMAT S.p.a., è attiva nel settore engineering e risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della capogruppo, innestandosi operativamente nell'organizzazione territoriale del servizio.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	<p>La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; inoltre, l'attività della partecipata riguarda anche progettazione e direzione lavori delle opere finanziate dal PNRR e vincolate da tempi di attuazione molto condizionanti.</p> <p>Non ravvisando quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione, l'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere delle condizioni per la sua sostenibilità.</p>

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta per Risorse Idriche S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024:

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	82.359	33.426	-59,41%
Attivo circolante	3.918.728	3.097.746	-20,95%
Ratei e risconti attivi	42.311	58.263	37,70%
Totale dell'Attivo	4.043.398	3.189.435	-21,12%
Patrimonio netto	747.155	842.121	12,71%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	966.870	1.026.841	6,20%
Debiti	2.327.307	1.319.120	-43,32%
Ratei e risconti passivi	2.066	1.353	-34,51%
Totale del Passivo	4.043.398	3.189.435	-21,12%

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	3.890.666	3.862.673	-0,72%
Costi della produzione	3.732.813	3.727.783	-0,13%
<i>di cui per acquisto beni</i>	15.666	29.096	85,73%
<i>di cui per servizi</i>	1.750.962	1.728.690	-1,27%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	107.424	112.113	4,36%
<i>di cui per personale</i>	1.421.472	1.628.698	14,58%
Risultato della gestione operativa	157.853	134.890	-14,55%
Proventi ed oneri finanziari	-108.656	-13.500	87,58%

Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	49.197	121.390	146,74%
Imposte sul reddito	20.065	26.424	31,69%
Risultato di esercizio	29.132	94.966	225,99%

2.2. AIDA Ambiente S.r.l. – C.F. 09909860018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	09909860018
Denominazione	AIDA Ambiente S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	01/08/2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Pianezza
CAP	10044
Indirizzo	Via Collegno, 60
Telefono	011 9672074
FAX	-
Email	aidambiente@pec.it info@aidambiente.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, rispetto a quanto indicato la scorsa annualità sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese. Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico
- Attività 2: Cod. ATECO 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	Normativa di settore
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024				
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi				
Numero medio di dipendenti	n. 8 dipendenti, di cui: - n. 8 impiegati. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 584.811.				
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3				
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 27.072				
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 3 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile				
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 6.552 per il Collegio Sindacale € 11.500 per la Società di Revisione				
NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	73.981	176.574	104.228	25.100	53.827

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.853.218	1.808.778	1.611.488
A5) Altri Ricavi e Proventi	142.072	84.608	307.249
di cui Contributi in conto esercizio	0	32.321	37.432

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	51%

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,0000408%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	SI
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	<u>Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi</u> La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza, affidatole al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del Sistema Idrico Integrato, e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	si SMAT S.p.a.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	fusione della società per incorporazione in altra società con liquidazione a conclusione dell'aggregazione.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	Entro un anno
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	<p>La società è già oggetto di misure di razionalizzazione con l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., come richiesto dalla L. Galli n. 36/1994. In tal senso non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Il Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato dall'Assemblea dei Soci della Capogruppo del 26/6/2020, ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, attualmente di AIDA Ambiente S.r.l.</p> <p>La capogruppo segnala che tale processo è da perseguire mediante la liquidazione della società o l'acquisto delle quote detenute dal restante socio pubblico (49%) al fine di procedere con l'incorporazione prospettata la quale dovrebbe completarsi entro un anno.</p> <p>L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà l'evoluzione della procedura.</p>

Nelle more di definizione del processo di fusione, è stata condotta per AIDA Ambiente S.r.l. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024.

AIDA Ambiente S.r.l.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	236.405	229.893	-2,75%
Attivo circolante	1.552.814	1.815.384	16,91%
Ratei e risconti attivi	5.939	2.929	-50,68%
Totale dell'Attivo	1.795.158	2.048.206	14,10%
Patrimonio netto	995.911	899.888	-9,64%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	192.049	206.474	7,51%
Debiti	605.581	940.568	55,32%
Ratei e risconti passivi	1.617	1.276	-21,09%
Totale del Passivo	1.795.158	2.048.206	14,10%

AIDA Ambiente S.r.l.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.893.386	1.995.290	5,38%
Costi della produzione	1.713.644	1.891.664	10,39%
<i>di cui per acquisto beni</i>	108.992	180.261	65,39%
<i>di cui per servizi</i>	956.145	987.809	3,31%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	35.642	36.814	3,29%
<i>di cui per personale</i>	557.218	584.811	4,95%
Risultato della gestione operativa	179.742	103.626	-42,35%
Proventi ed oneri finanziari	-6	2	133,33%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	179.736	103.628	-42,34%

Imposte sul reddito	3.162	29.647	837,60%
Risultato di esercizio	176.574	73.981	-58,10%

2.3. Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. – C.F. 11100280012

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	11100280012
Denominazione	Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	05/03/2014
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	Data atto 29/04/2021 Data iscrizione 31/05/2021
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP	10152
Indirizzo	Corso XI Febbraio, 22
Telefono	-
FAX	-
Email	acquepotabilispa@pec.apotabili.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese; il medesimo codice era stato indicato la scorsa annualità.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2 – Trattasi di liquidatori
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 40.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 25.000 per il Collegio Sindacale € 9.000 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	399.000	177.000	311.000	-38.000	-3.042.000

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	362.000	912.000	1.692.000
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	47,546%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,0000380368%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	SI
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	<p><u>Gestione del Servizio Idrico Integrato</u> Antecedentemente alla liquidazione, la società Acque Potabili S.p.a. esercitava l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvedeva a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definiva obiettivi strategici e svolgeva consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la remissione nell'ambiente. La società aveva altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. L'assemblea straordinaria dei soci del 29/04/2021, a seguito della cessione dell'ultima concessione gestita afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria e della fusione per incorporazione della controllata Acquedotto Monferrato S.p.a., ha deliberato di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento volontario ed anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile, e si è provveduto alla nomina di un collegio di liquidatori composto da due membri. L'atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31/05/2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.</p>
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	Al momento non si dispone di indicazioni sulla tempistica della procedura, attualmente in corso e strettamente definizione dei contenziosi in corso.
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

2.3. Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	<p>La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>Ad oggi le procedure di liquidazione di SAP S.p.a. risultano ancora in corso, scontando i tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili.</p> <p>L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle procedure in essere.</p>

Nelle more di definizione del processo di liquidazione, è stata condotta per Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024:

Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attività non correnti	16.778.000	16.588.000	-1,13%
Attività correnti	27.956.000	28.275.000	1,14%
Totale Attività	44.734.000	44.863.000	0,29%
Patrimonio netto	17.192.000	17.511.000	1,86%
Passività non correnti	13.677.000	13.634.000	-0,31%
Passività correnti	13.865.000	13.718.000	-1,06%
Totale Patrimonio Netto e Passività	44.734.000	44.863.000	0,29%

Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Totale ricavi e proventi	912.000	362.000	-60,31%
Totale costi operativi	-517.000	-469.000	9,28%
<i>di cui per acquisti di materiali e servizi esterni</i>	-517.000	-469.000	9,28%
<i>di cui costi del personale</i>	0	0	-
Margine operativo lordo	395.000	-107.000	-127,09%
Ammortamenti	0	0	-
Svalutazioni di valore attività correnti	0	-144.000	-
Svalutazioni di attività non correnti ed accantonamenti	-750.000	0	100,00%
Svalutazioni di valore di attività non correnti destinate alla vendita	0	0	-
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti	0	0	-
Risultato operativo	-355.000	-251.000	29,30%
Adeguamenti fondo rischi e svalutazioni partecipazioni	0	0	-
Dividendi da controllate	0	0	-
Dividendi da collegate	0	0	-
Altri proventi finanziari	548.000	650.000	18,61%
Altri oneri finanziari	0	0	-
Risultato prima delle imposte derivante dalle attività d'esercizio	193.000	399.000	106,74%
Imposte sul reddito	-16.000	0	100,00%

Utile (perdita) netto dell'esercizio prima del risultato netto relativo alle attività cessate	177.000	399.000	125,42%
Utile (perdita) netto relativo alle attività destinate ad essere cedute	0	0	-
Utile (perdita) dell'esercizio	177.000	399.000	125,42%

2.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. – C.F. 94005970028

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	94005970028
Denominazione	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	22/02/1992
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vercelli (VC)
Comune	Vercelli
CAP	13100
Indirizzo	Via F.lli Bandiera, 16
Telefono	015 2583666
FAX	-
Email	siispa@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese; il medesimo codice è stato riportato anche nello scorso Piano.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	Normativa di settore

3.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 45 dipendenti, di cui: - n. 1 dirigenti; - n. 18 impiegati; - n. 26 operai. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 2.581.487.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 27.502
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 20.096 per il Collegio Sindacale € 22.423 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	8.293	428.636	367.314	238.574	215.124

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.214.709	12.230.488	12.821.871
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.320.736	1.841.536	795.964
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	19,99%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,000015992%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	Si
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del Servizio Idrico Integrato La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese (servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

3.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	<p>La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese.</p> <p>Ad oggi non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.</p>

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024:

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	22.617.513	23.956.298	5,92%
Attivo circolante	9.863.554	9.263.230	-6,09%
Ratei e risconti attivi	23.750	25.711	8,26%
Totale dell'Attivo	32.504.817	33.245.239	2,28%
Patrimonio netto	6.490.179	6.498.468	0,13%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	962.794	1.006.629	4,55%
Debiti	24.439.506	25.089.350	2,66%
Ratei e risconti passivi	612.338	650.792	6,28%
Totale del Passivo	32.504.817	33.245.239	2,28%

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	14.234.526	14.685.552	3,17%
Costi della produzione	12.679.905	13.612.289	7,35%
<i>di cui per acquisto beni</i>	519.848	543.930	4,63%
<i>di cui per servizi</i>	5.635.917	5.936.309	5,33%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	538.674	589.444	9,42%
<i>di cui per personale</i>	2.350.791	2.581.487	9,81%
Risultato della gestione operativa	1.554.621	1.073.263	-30,96%
Proventi ed oneri finanziari	-966.512	-987.997	-2,22%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	588.109	85.266	-85,50%

3.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

Imposte sul reddito	159.473	76.973	-51,73%
Risultato di esercizio	428.636	8.293	-98,07%

2.5. Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. – C.F. 08448160013

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	08448160013
Denominazione	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	24/04/2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP	10143
Indirizzo	Corso Svizzera, 95
Telefono	-
FAX	-
Email	nordovestservizi@pec.gruppoiren.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 38 - Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, rispetto a quanto indicato la scorsa annualità sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese. Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. 38.00.00 - Raccolta rifiuti
- Attività 2: Cod. 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- Attività 3: Cod. 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (Holding)

Il Codice 62.20 è stato altresì riportato da SMAT S.p.a. nelle schede MEF inviate dalla società ai fini della presente revisione periodica.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 50.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 18.200 per il Collegio Sindacale € 7.580 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	367.020	791.741	140.269	347.792	-7.786

2. Attività di Holding

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	0
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	495.396	848.280	203.587
C16) Altri proventi finanziari	237	204	161
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	10%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,000008%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	Si
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) produzione di servizi economici di interesse generale a rete - affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)
Descrizione dell'attività	<u>Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)</u> La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare, la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Asti Servizi Pubblici S.p.A. è una multiutility a controllo pubblico che gestisce servizi pubblici a rete (servizio idrico integrato) e servizi pubblici locali (igiene urbana, trasporto, servizi cimiteriali) prevalentemente a favore della città di Asti.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	75%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	<p>Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>Tuttavia, tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.a., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d).</p> <p>NOS S.p.a., rientrante nel Gruppo SMAT, risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese.</p> <p>Ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del TUSP sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.</p>

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Società Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024:

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	17.106.600	17.106.600	0,00%
Attivo circolante	2.119.611	2.154.951	1,67%
Ratei e risconti attivi	0	0	-
Totale dell'Attivo	19.226.211	19.261.551	0,18%
Patrimonio netto	19.113.446	19.104.388	-0,05%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	0	0	-
Debiti	112.765	157.163	39,37%
Ratei e risconti passivi	0	0	-
Totale del Passivo	19.226.211	19.261.551	0,18%

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			

Valore della produzione	0	0	-
Costi della produzione	56.729	128.603	126,70%
<i>di cui per acquisto beni</i>	0	0	-
<i>di cui per servizi</i>	51.543	92.833	80,11%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	0	0	-
<i>di cui per personale</i>	0	0	-
Risultato della gestione operativa	-56.729	-128.603	-126,70%
Proventi ed oneri finanziari	848.470	495.623	-41,59%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	791.741	367.020	-53,64%
Imposte sul reddito	0	0	-
Risultato di esercizio	791.741	367.020	-53,64%

2.6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a. – C.F. 05599880829

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	05599880829
Denominazione	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	27/02/2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	soggetta a procedure concorsuali e altri procedimenti (Codice della crisi)
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	Procedura di fallimento iscritta il 30/10/2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Palermo (PA)
Comune	Palermo
CAP	90141
Indirizzo	Via Principe di Villafranca, 46
Telefono	-
FAX	-
Email	f159.2013palermo@pecfallimenti.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	<i>Nel registro delle imprese non è segnalato alcun codice ATECO in quanto la società risulta inattiva dal 12.05.2025.</i>

Nota: Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
- Attività 2: Cod. 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1 al 30.06.2025
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3 - Trattasi di liquidatori; è altresì presente un curatore fallimentare
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	n.d.
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	n.d.

NOME DEL CAMPO*	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

*ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO*	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	n.d.	n.d.
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

*ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	9,83%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,000007864%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	SI
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	<u>Erogazione del Servizio Idrico Integrato</u> La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	liquidazione della società Società attualmente oggetto di procedura fallimentare
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p>Note</p>	<p>La società è oggetto di procedura fallimentare e l'ultimo bilancio depositato risale al 31.12.2012; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>Acque Potabili Siciliane S.p.A., rientrante nel gruppo SMAT, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013. In data 27/11/2013 il Collegio Arbitrale, a seguito di richiesta pervenuta dalla Curatela fallimentare, ha disposto la prosecuzione dell'Arbitrato che vede opposta Acque Potabili Siciliane S.p.A. all'AATO 1 Palermo. In data 25/06/2015 è stato depositato il Lodo finale dell'arbitrato, notificato poi dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015, contro cui l'AATO 1 Palermo ha proposto appello. La Corte d'Appello di Palermo ha poi confermato sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, emessi dal Collegio Arbitrale, con sentenza depositata l'08/01/2021, contro cui AATO 1 Palermo ha proposto ricorso in Cassazione. Acque Potabili, in proprio e quale capofila dell'ATI aggiudicataria della gara, si è costituita in giudizio in data 16.7.2021, proponendo Controricorso.</p> <p>Si è in attesa della data di fissazione dell'udienza, pertanto ad oggi le procedure risultano ancora in corso.</p> <p>L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle procedure stesse.</p>

2.7. Mondo Acqua S.p.a. – C.F. 02778560041

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02778560041
Denominazione	Mondo Acqua S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	29/08/2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Cuneo (CN)
Comune	Mondovì
CAP	12084
Indirizzo	Via Venezia, 6/B
Telefono	-
FAX	0174 554462
Email	info@pec.mondoacqua.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese; il medesimo codice era stato indicato la scorsa annualità.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	Normativa di settore

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 9 dipendenti, di cui: - n. 9 impiegati; - n. 5 operai. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 921.932.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 29.007 – oltre € 10.608 di anticipazioni
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 17.680 per il Collegio Sindacale € 12.308 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	644.913	384.660	19.566	204.728	206.865

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.440.164	4.771.161	4.610.163
A5) Altri Ricavi e Proventi	373.933	130.480	963.012
di cui Contributi in conto esercizio	47.976	48.336	45.258

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	4,92%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,000003936%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	Si
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	<p>produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)</p> <p>produzione di servizi economici di interesse generale a rete - affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)</p>
Descrizione dell'attività	<p><u>Gestione del Servizio Idrico Integrato</u> La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n. 8 comuni dell'area monregalese (ATO 4), tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".</p>
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	48,2%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Mantenimento con interventi - Razionalizzazione a livello di ambito territoriale ottimale
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	<p>La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>Stante la costituzione del gestore unico dell'ATO 4, la capogruppo aveva avviato la predisposizione di un piano atto a consentire la partecipazione di Mondo Acqua S.p.a. nel gestore pubblico, la società consortile COGESI; l'adesione da parte di Mondo Acqua in COGESI risulta essersi conclusa nel corso dell'annualità corrente. Parrebbe invece ancora in corso il processo di fusione tra C.A.L.S.O. e Mondo Acqua prospettato nelle scorse annualità</p> <p>L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.</p>

Nelle more di definizione del processo di cessione, è stata condotta per Società Mondo Acqua S.p.a. - NOS S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024:

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	8.375.171	9.045.916	8,01%
Attivo circolante	4.221.627	3.742.071	-11,36%
Ratei e risconti attivi	26.579	10.447	-60,69%
Totale dell'Attivo	12.623.377	12.798.434	1,39%
Patrimonio netto	2.544.183	3.189.093	25,35%
Fondi per rischi ed oneri	1.892.913	1.649.831	-12,84%
TFR	221.095	250.772	13,42%
Debiti	7.083.508	6.726.688	-5,04%
Ratei e risconti passivi	881.678	982.050	11,38%
Totale del Passivo	12.623.377	12.798.434	1,39%

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	4.918.193	5.819.870	18,33%
Costi della produzione	4.389.647	4.818.694	9,77%
<i>di cui per acquisto beni</i>	231.678	260.847	12,59%
<i>di cui per servizi</i>	1.672.048	1.927.628	15,29%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	899.486	899.961	0,05%
<i>di cui per personale</i>	936.969	921.932	-1,60%
Risultato della gestione operativa	528.546	1.001.176	89,42%
Proventi ed oneri finanziari	-90.699	-141.305	-55,80%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-

Risultato prima delle imposte	437.847	859.871	96,39%
Imposte sul reddito	53.187	214.958	304,16%
Risultato di esercizio	384.660	644.913	67,66%

2.8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. – C.F. 07154400019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07154400019
Denominazione	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	10/06/1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP	10152
Indirizzo	Galleria San Federico, 54
Telefono	011 2258005
FAX	011 2257225
Email	environmentpark@pecsoci.ui.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 72.10.29 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022". In tal senso, rispetto a quanto indicato la scorsa annualità sono stati riportati nella tabella soprastante solamente i codici ATECO indicati nel Registro delle Imprese. Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
- Attività 2: Cod. 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
- Attività 3: Cod. 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

Il Codice 72.19.09 è stato altresì riportato da SMAT S.p.a. nelle schede MEF inviate dalla società ai fini della presente revisione periodica.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024				
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi				
Numero medio di dipendenti	n. 30 dipendenti, di cui: - n. 1 dirigenti; - n. 7 quadri; - n. 22 impiegati. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 1.853.928.				
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5				
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 53.374				
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile				
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 21.840 per il Collegio Sindacale € 6.866 per la Società di Revisione				
NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	109.441	69.518	34.388	15.299	52.838

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.520.826	6.631.409	6.289.923
A5) Altri Ricavi e Proventi	890.696	985.014	1.097.994
di cui Contributi in conto esercizio	819.703	907.127	1.011.881

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	3,38%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,000002704%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	Sì
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	<u>Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile</u> La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	n.d.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note	La società, rientrante nel gruppo SMAT, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2023 e 2024:

2.8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	31.936.567	30.931.855	-3,15%
Attivo circolante	7.418.641	6.741.398	-9,13%
Ratei e risconti attivi	141.615	125.642	-11,28%
Totale dell'Attivo	39.496.823	37.798.895	-4,30%
Patrimonio netto	16.918.644	16.992.622	0,44%
Fondi per rischi ed oneri	24.924	13.726	-44,93%
TFR	1.235.682	1.341.300	8,55%
Debiti	7.816.921	6.783.074	-13,23%
Ratei e risconti passivi	13.500.652	12.668.173	-6,17%
Totale del Passivo	39.496.823	37.798.895	-4,30%

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	7.172.733	7.302.978	1,82%
Costi della produzione	6.944.783	7.070.828	1,81%
<i>di cui per acquisto beni</i>	<i>27.006</i>	<i>47.779</i>	<i>76,92%</i>
<i>di cui per servizi</i>	<i>2.904.903</i>	<i>2.865.003</i>	<i>-1,37%</i>
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	<i>16.461</i>	<i>7.524</i>	<i>-54,29%</i>
<i>di cui per personale</i>	<i>1.707.710</i>	<i>1.853.928</i>	<i>8,56%</i>
Risultato della gestione operativa	227.950	232.150	1,84%
Proventi ed oneri finanziari	-124.477	-89.019	28,49%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	103.473	143.131	38,33%
Imposte sul reddito	33.955	33.690	-0,78%
Risultato di esercizio	69.518	109.441	57,43%

2.9. Galatea S.c.a.r.l. – C.F. 01523550067

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01523550067
Denominazione	Galatea S.c.a.r.l.
Data di costituzione della partecipata	06/02/1992
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	Data atto 20/10/2017 Data iscrizione 23/03/2018
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria (AL)
Comune	Alessandria
CAP	15100
Indirizzo	Via Spalto Marengo, 93
Telefono	-
FAX	-
Email	-

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 70.20.00 - Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale

Nota: Per completezza, di seguito si elenca quanto indicato la scorsa annualità:

- Attività 1: Cod. 70.22 – Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale
Il Codice 70.22 è stato altresì riportato da SMAT S.p.a. nelle schede MEF inviate dalla società ai fini della presente revisione periodica.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n.d.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 liquidatore
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	n.d.
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n.d.
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	n.d.

NOME DEL CAMPO*	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO*	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	n.d.	n.d.
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SMAT S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	0,50%
Quota detenuta indirettamente dall'Amministrazione	0,0000004%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	No
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	SI
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	07937540016
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	SMAT S.p.a.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	<u>Costruzione e conduzione impianto di depurazione</u> La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	n.d.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	liquidazione della società e scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	La partecipazione risulta aver cessato la propria attività, con conseguente cancellazione dal Registro in data 21.07.2025.
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note	La società, al 31.12.2024, risultava oggetto di procedura di liquidazione; il Tribunale di Torino, con Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017, aveva accertato il verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 3 cod. civ. per la società Galatea S.c.a.r.l., rientrante nel gruppo SMAT e dichiarandone lo scioglimento, con conseguente messa in liquidazione. La partecipazione risulta aver cessato la propria attività, con conseguente cancellazione dal Registro in data 21.07.2025 e, in tal senso, non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Partecipazione non più detenuta a seguito di scioglimento/Liquidazione della società

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	21/07/2025
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Liquidazione volontaria
Dettagli causa di cessazione della società	Cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 C.C.
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	21/07/2025
Riconoscimento di un provento	Scegliere un elemento.
Tipologia di provento ¹	<input type="checkbox"/> Monetario <input type="checkbox"/> Crediti <input type="checkbox"/> Strumenti finanziari <input type="checkbox"/> Altri beni
Importo pattuito/riconosciuto ²	
Importo incassato ²	
Valore dei crediti ³	
Valore degli strumenti finanziari ³	
Valore dei beni ³	
Data in cui è avvenuto l'incasso ²	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni	

¹ È possibile selezionare una o più voci.

² Da compilare se nel campo "Tipologia di provento" è stata selezionata la voce "Monetario".

³ Da compilare se nel campo "Tipologia di provento" è stata selezionata la voce corrispondente.

- ⁽¹⁾ Da compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- ⁽²⁾ Nell'applicativo MEF le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- ⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).
- ⁽⁴⁾ Da compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
- ⁽⁵⁾ Da compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"
- ⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- ⁽⁷⁾ Da compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- ⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.
- ⁽⁹⁾ Da compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- ⁽¹⁰⁾ Da compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- ⁽¹¹⁾ Da compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- ⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta nell'applicativo MEF per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- ⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- ⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".